



Comune di San Martino al Tagliamento

Provincia di Pordenone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 51 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2024

L'anno **2023**, il giorno **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Del Bianco Francesco	Sindaco	Assente
Truant Fulvio	Vice Sindaco	Presente
Baruzzo Lorena	Consigliere	Presente
Passone Agnese Maria	Consigliere	Presente
Salvadego Marco	Consigliere	Presente
Fant Giovanni Ugo	Consigliere	Presente
Gottardo Sara	Consigliere	Presente
Lena Giuseppe	Capo Gruppo	Assente
Piva Diana Rita	Consigliere	Presente
Camerin Rino	Consigliere	Presente
Facchin Franco	Consigliere	Presente
Cattel Nadia	Consigliere	Presente
Venier Luciano	Capo Gruppo	Assente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro dott. Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Truant Fulvio nella sua qualità di **Vice Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Marco Del Negro	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Manuela Scaini
---	--

Il Vice Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno. Esplicita al Consiglio che non vi sono state modifiche rispetto all'anno 2023. Interviene il consigliere Facchin sostenendo che a suo avviso gli immobili di cat. D dovrebbero ricevere un trattamento di favore stante la situazione economica contingente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 che istituisce, dal 1 gennaio 2023, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”;

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che “Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie: c. 15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

c.15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge Regionale citata il quale dispone che

- 1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).*
- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.*
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 5. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 6. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 7. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

RICHIAMATI altresì gli articoli 10, 11 e 12 della medesima Legge che disciplina riduzioni ed esenzioni d'imposta;

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell'imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 7 del 13/03/2023

VISTO l'art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, che in deroga da quanto statuito dal comma 31 prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, ma limitatamente:

- alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o all'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 13/03/2023 con cui sono state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2023;

RITENUTO di approvare le aliquote dell'ILIA per l'anno nella misura pari a:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille con detrazione di € 200,00;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 8,6 per mille;
- e) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.
- g) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 il quale dispone che

1. i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .
2. i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO del Servizio Tributi, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Non essendovi altri interventi il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto all'ordine del giorno con la rettifica indicata in precedenza.

PRESENTI	N. 10
FAVOREVOLI	N. 7
ASTENUTI	N. 3 (Camerin, Cattel, Facchin)
CONTRARI	N. /

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'ILIA per l'anno 2024 nella misura pari a
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille con detrazione di € 200,00;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 8,6 per mille;
 - e) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.
 - g) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27 il 1 gennaio 2024;
3. di disporre che il presente atto venga inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;
4. di dare atto che i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 10
FAVOREVOLI	N. 7
ASTENUTI	N. 3 (Camerin, Cattel, Facchin)
CONTRARI	N. /

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1,comma 19 della L.R.21/2003
come sostituito dall'art.17, comma 12 della L.R.17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Dott. Truant Fulvio

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro dott. Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/12/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 12/01/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Addì 29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott. Marco Del Negro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 29/12/2023

L'impiegato responsabile
Mara Ferro